




Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0003799-16/04/2014-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco
del Comune di
MONFUMO (TV)

e per il tramite dell'Ente
All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di
MONFUMO (TV)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul rendiconto di gestione dell'esercizio 2011 – Comune di Monfumo (TV).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per la regione Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, all'esito dell'adunanza del 4 febbraio 2014, anche alla luce dei chiarimenti forniti, ha ritenuto che le irregolarità accertate non concretizzino alcuna delle ipotesi per le quali il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, prevede la adozione di apposita pronuncia di accertamento;

La Sezione, con la deliberazione che si allega in copia, comunque, ha dato incarico al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione la presente nota, contenente alcune considerazioni sulle suddette irregolarità.

Dalla relazione sul rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2011, inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266, nonché dall'istruttoria svolta, è emerso che l'ente

ha approvato il rendiconto con ritardo (ossia in data 02.5.2012). In merito a ciò, con nota istruttoria del 5/9/2013, prot. n. 5170, la Corte ha chiesto chiarimenti.

Codesto ente, con nota dell'11/09/2013, prot. n. 3471, con riguardo alla contestazione, ha motivato il ritardo nell'approvazione del rendiconto addebitandolo alla scelta dell'Amministrazione comunale di favorire la più ampia partecipazione dei consiglieri comunali.

Tale chiarimento non esime la Sezione dal sottolineare che l'approvazione del rendiconto entro i termini è un adempimento di estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto medesimo costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni. Non a caso, l'inosservanza del termine di legge nell'approvazione di tale documento contabile può determinare (nelle ipotesi più gravi) l'attivazione della procedura contemplata dagli artt. 137 del T.U.E.L. e 120, commi 2 e 3, della Costituzione, legittimando l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo nonché l'assoggettamento, in via provvisoria e fino all'approvazione definitiva del rendiconto, ai controlli previsti per gli enti "strutturalmente deficitari" (come previsto dall'art. 243, comma 6, del TUEL).

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott.ssa Francesca Dimita

